



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
(Provincia di Pisa)

Settore 3 "Politiche del Territorio e LL.PP."

Regolamento per la disciplina dei procedimenti in materia di Vincolo Idrogeologico e Forestale

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 39/00 e ss.mm.ii.

Redatto dal
Geol. Alessandra Giannetti



Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata
Silvano Melani

Sindaco
Ilaria Parrella

Santa Maria a Monte, giugno 2015

Approvato con delibera Consiglio Comunale N° 47 del 29/07/2015

Regolamento in vigore dal 18/08/2015

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – AMBITO DI APPLICABILITA'	4
ART. 3 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO	4
ART. 4 – DEFINIZIONI.....	5
ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI E DEI SUOLI – COMPETENZE.....	5
ART. 6 – TIPOLOGIA DEGLI ATTI	6
ART. 7 – SOGGETTI TITOLATI ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ED ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	7
ART. 8 – DECORRENZA DEI TERMINI – AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	7
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INTERRUZIONE DEI TERMINI – COMPLETEZZA DOCUMENTALE E RICHIESTA INTEGRAZIONI.....	7
ART. 10 – TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	8
ART. 11 – LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE.....	9
ART. 12 – LAVORI ESEGUIBILI CON DICHIARAZIONE (DIL) AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO – PRESENTAZIONE, VALIDITA' E VARIANTE	10
ART. 13 – LAVORI ESEGUIBILI CON AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO – PRESENTAZIONE , VALIDITA', PROROGA, RINNOVO E VARIANTE	11
ART. 14 – NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	13
ART. 15 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A CORREDO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE AI FINI DEL VINCOLI IDROGEOLOGICO.....	13

ART. 16 – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI -----	15
ART. 17 – PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI -----	17
ART. 18 – RIMBOSCAMENTO COMPENSATIVO -----	17
ART. 19 – RIPRISTINO E AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA -----	18
ART. 20 – SANZIONI-----	18
ART. 21 – TERRE E ROCCE DA SCAVO -----	18
ART. 22 – APPLICAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA - MODULISTICA -----	19
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI -----	19

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- a) Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 40 della L.R. 21 marzo 2000 n°39 e ss.mm.ii. (Legge Forestale della Toscana, di seguito denominata legge forestale), disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune, in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana emanato con DPGR dell'8 agosto 2003, n°48/R e ss.mm.ii., di seguito denominato Regolamento forestale.
- b) Il regolamento è adottato al fine:
- di garantire il corretto svolgimento delle procedure amministrative;
 - di tutelare gli interessi pubblici connessi alla disciplina della materia forestale ed idrogeologica.
- c) Il regolamento disciplina:
- le competenze degli uffici titolari dei procedimenti e i termini per la conclusione dei medesimi;
 - le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
 - la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento Forestale;
 - le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
 - le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
 - le procedure e le modalità di presentazione delle domande di sanatoria;
 - le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dell'autorizzazione edilizia;
 - le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICABILITA'

- a) Il presente regolamento si applica alle parti del territorio comunale ricomprese nelle zone individuate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n° 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" nonché alle parti di territorio coperte da bosco, secondo quanto disciplinato dagli artt. 37 e 38 della legge forestale.
- b) Sono escluse le parti di territorio ricadenti nei parchi nazionali, regionali e provinciali e le riserve naturali (art. 68 della LR 39/2000 e ss.mm.ii.), ove l'ente parco o l'organismo di gestione è competente al rilascio delle autorizzazioni.
- c) Sono sottoposte a vincolo di tutela le piante forestali non ricomprese nei boschi e ricadenti in zone agricole ove sono presenti formazioni vegetali (piante o formazioni forestali) così come indicato all'art. 55 del Regolamento Forestale e quelle individuate e tutelate nel Piano Strutturale o nel Regolamento Urbanistico.

ART. 3 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 “;
- Legge Forestale 39/00 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento Forestale DPGR 48/R e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 11 marzo 1988 e ss.mm.ii. (Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni, per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e relativa circolare del Ministero dei LL.PP. del 24 settembre 1988;
- D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii. (Norme Tecniche per le costruzioni) e relativa circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009, n. 617;
- DPGR 36/R/2009 e ss.mm.ii.
- legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
- norme in materia di sismica, di tutela del vincolo paesaggistico e degli altri vincoli previsti dalla vigente normativa;
- D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 4 – DEFINIZIONI

- a) Al fine del presente regolamento valgono le definizioni contenute nella legge forestale n°39/00 e ss.mm.ii. e nel DPGR 48/R/03 e ss.mm.ii..
- b) La Legge Forestale è la Legge Regionale n° 39 del 21 marzo 2000, come modificata dalla L.R. n° 40 del 2 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazione.
- c) Il Regolamento forestale è il Regolamento Forestale della Toscana approvato con D.P.G.R. n° 48/R del 8 agosto 2003 e ss.mm.ii..
- d) L’Ufficio titolare dei procedimenti di cui al presente regolamento è l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Santa Maria a Monte.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI E DEI SUOLI – COMPETENZE

Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le trasformazioni del bosco o dei suoli di cui all’art. 42 comma 5 della legge forestale. Ogni trasformazione del bosco è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e in base all’art. 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico che è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della Legge regionale N°65/2014 ss.mm.ii..

- a) Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico sono altresì soggetti ad autorizzazione:
 - La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

- La trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - La realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.
- b) L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Provincia o dalla Comunità Montana, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della legge forestale, nei seguenti casi di:
- Trasformazione dei boschi;
 - Trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
 - realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
 - realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'art. 49 della legge forestale;
 - la realizzazione delle opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui di cui all'art. 49 della legge forestale.
- c) Nei casi di cui al comma b) per le trasformazioni e le opere che sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è acquisita d'ufficio dal comune prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
- A tal fine, ai sensi dell'art. 71 del regolamento forestale, per gli interventi di trasformazione dei boschi, di cui alla lettera b), soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica o all'autorizzazione o concessione urbanistica, la richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al comune contestualmente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica o urbanistica. Nei casi in cui gli interventi siano soggetti a dichiarazione d'inizio lavori o di attività ai fini del vincolo idrogeologico o della normativa urbanistica e paesaggistica, la dichiarazione, ai fini del vincolo idrogeologico, è presentata distintamente ai rispettivi enti competenti.
- d) L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 42 comma 5 della legge forestale, nei seguenti casi di:
- Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle della lettera b);
 - Realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli della lettera b).
- e) Qualora si rendano necessarie varianti, ai progetti approvati, ai lavori e alle modalità di esecuzione dei medesimi già autorizzati ai fini del vincolo idrogeologico è necessario acquisire specifica autorizzazione prima di porre in essere le varianti stesse.

ART. 6 – TIPOLOGIA DEGLI ATTI

- a) Ai fini del presente Regolamento sono individuati tre tipologie di atti amministrativi per la tutela del vincolo idrogeologico:
- 1) Autorizzazione ai fini della tutela del vincolo idrogeologico, in seguito denominata

Autorizzazione

- 2) Dichiarazione di Inizio Lavori (DIL), in seguito denominata (Dichiarazione);
- 3) Comunicazione per attività non soggetta ai punti 1 e 2, in seguito denominata Comunicazione.

ART. 7 – SOGGETTI TITOLATI ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ED ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- a) Le domande di autorizzazione e la dichiarazione sono presentate, con le modalità stabilite dal presente regolamento, da:
 - Il proprietario/i
 - Il possessore/i purché sia specificato il titolo che legittima il possesso;
 - Dal legale rappresentante, nel caso di persone giuridiche, indicando esattamente il titolo in base al quale questo ultimo è legittimato dalla presentazione dell'istanza.
- b) Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e il Direttore Lavori, i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso. **Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi, o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Le variazioni dei suddetti nominativi devono essere comunicate all'ufficio Edilizia Privata prima dell'accesso nel cantiere di lavoro del soggetto subentrante.**
- c) Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbano essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

ART. 8 – DECORRENZA DEI TERMINI – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- a) Il termine iniziale decorre dal momento in cui il Comune riceve l'istanza, **completa di tutti i documenti previsti dall'Art. 15**, la data è quella risultante dal datario del protocollo comunale.
- b) Le domande di autorizzazioni, le dichiarazioni o le comunicazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista dal presente regolamento non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti, secondo le modalità previste nell'art. 9 comma b) del presente regolamento.
- c) L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione risultante dal numero e data del protocollo comunale.
- d) Per l'istanze di cui al presente regolamento, non si dà luogo alla comunicazioni di avvio al procedimento, in quanto i dati relativi al termine massimo del procedimento, al suo responsabile e all'ufficio competente, nonché le informazioni inerenti il trattamento dei dati personali, sono resi disponibili all'interno del modulo di domanda.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INTERRUZIONE DEI TERMINI – COMPLETEZZA DOCUMENTALE E RICHIESTA INTEGRAZIONI

- a) Il Responsabile del procedimento di cui alla legge 241/90 ss.mm.ii., ed il soggetto che esercita le funzioni ed i compiti di cui al presente regolamento è il Responsabile del Settore 3 “ Politiche del Territorio e LL.PP.”, settore individuato dalla Delibera di G.C. n°44/2015 e ss.mm.ii.
- b) Entro **20** giorni dalla data di presentazione delle dichiarazioni di inizio lavori o entro **30** giorni dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione il Responsabile del Procedimento provvede alla verifica della completezza documentale e, qualora ne riscontri l'incompletezza, comunica al richiedente/dichiarante il motivo dell'irregolarità ed informa che il procedimento prenderà avvio solo al momento del ricevimento della documentazione che completa o regolarizza quella già inoltrata. Qualora i documenti che completano l'istanza non arrivino entro **30** giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta la pratica sarà definitivamente archiviata senza ulteriore avviso.
- c) il Responsabile del Procedimento può richiedere integrazioni documentali, necessarie alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta sospende, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. I termini riprendono a decorrere dalla data dell'avvenuta presentazione della documentazione integrativa al protocollo. Qualora le integrazioni non pervengano, entro i termini assegnati, la pratica sarà definitivamente archiviata senza ulteriori comunicazioni.
- d) Un'ulteriore interruzione dei termini è ammessa anche nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, si rendessero necessari eventuali approfondimenti tecnici e/o modifiche progettuali finalizzate alla tutela idrogeologica dei terreni.
- e) i termini del procedimento sono comunque interrotti secondo quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
- f) È facoltà del Resp. del procedimento o di altri tecnici comunali da lui incaricati effettuare eventuali sopralluoghi.

ART. 10 – TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- a) I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione si concludano, con atto autorizzativo del Responsabile del Settore 3 “ Politiche del Territorio e LL.PP.”, redatto non oltre i 60 giorni dal termine iniziale, così come definito dall'art. 8 e secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento. **In tutti i casi in cui le opere siano soggette anche a normative di natura edilizia e/o di tutela paesaggistica e ambientale, i lavori non potranno essere realizzati prima dell'ottenimento dei relativi titoli abilitativi.**
- b) I procedimenti relativi alle dichiarazioni di inizio lavori si concludano per silenzio–assenso dopo **20** giorni dal termine iniziale, così come definito dall'art. 8 e secondo quanto previsto

dall'art. 9 del presente regolamento. Trascorso tale termine (20 gg), **le opere potranno essere iniziate, solo se nel frattempo sono stati acquisiti i relativi titoli abilitativi previsti dalle normative in materia edilizia/urbanistica e/o di tutela paesaggistica e ambientale;** fatto salvo che entro tale termine con apposita notifica, a firma del Responsabile del procedimento, non sia comunicato un motivato provvedimento di diniego. Nei termini per la conclusione del procedimento il Responsabile del procedimento può comunicare prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori. Il superamento dei 20 giorni non preclude, in ogni caso, la potestà di controllo della Pubblica Amministrazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

- c) I termini di cui ai commi a) e b) sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi con motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi entro i suddetti termini.

ART. 11 – LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

- a) I lavori sotto indicati sono eseguibili, con le modalità di cui al comma c), a condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui all'art. 14 del presente regolamento, e le disposizioni e condizioni individuate, nel regolamento forestale, per ogni singolo intervento.
- b) I lavori disciplinati dal presente articolo sono individuati **limitatamente** alle tipologie di cui all'art. 98 (*lavori di manutenzione*) e all'art. 99 (*opere e movimento di terreno*) del regolamento forestale.
- c) I lavori e/o le opere e i movimenti di terreno di cui al presente articolo, possono essere realizzati previa presentazione, al comune di S. Maria a Monte di apposita comunicazione, sottoscritta dall'avente titolo, secondo il **modello C**, la stessa dovrà contenere una descrizione sintetica dell'intervento con specifico riferimento alla casistica disciplinata dagli artt.98 e/o 99 del regolamento forestale. Al modello C dovrà essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione:
- 1) documentazione fotografica firmata e datata con planimetria indicante i punti di scatto;
 - 2) documentazione, ove necessaria, (relazioni, elaborati grafici esplicativi ed eventuali analisi) come previsto per l'utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi del DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - 3) planimetria di PRG in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell'intervento.
- d) Le comunicazioni di cui al presente articolo, redatte utilizzando l'apposita modulistica e corredate, da tutti i documenti specificamente previsti dal presente regolamento, possono essere presentate:
- all'ufficio protocollo del Comune di Santa Maria a Monte, negli orari di apertura;
 - tramite servizio di posta elettronica certificata, in questo caso tutti i documenti, regolarmente sottoscritti con firma digitale, devono essere inoltrati in formati aperti previsti dalla vigente normativa in materia.
- e) **In tutti i casi in cui le opere siano soggette anche a normative di natura edilizia e/o di tutela paesaggistica e ambientale, i lavori non potranno essere realizzati prima**

dell'ottenimento del relativo titolo abilitativo.

ART. 12 – LAVORI ESEGUIBILI CON DICHIARAZIONE (DIL) AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO – PRESENTAZIONE, VALIDITA' E VARIANTE

- a) I lavori di cui alla lettera b) sono eseguibili, con le modalità previste nella presente articolo, a condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui all'art. 14, e le disposizioni e condizioni individuate, nel regolamento forestale, per ogni singolo intervento.
- b) I lavori disciplinati dal presente articolo sono individuati **limitatamente** alle tipologie di cui all'art. 100 del regolamento forestale.
- c) I lavori di cui al presente articolo possono essere realizzati previa presentazione, al comune di S. Maria a Monte, di apposita dichiarazione di inizio lavori (DIL), sottoscritta dall'avente titolo, utilizzando il **modello B**, corredato da tutti i documenti specificamente previsti dal presente regolamento:
- all'ufficio protocollo del Comune di Santa Maria a Monte, negli orari di apertura;
 - tramite servizio di posta elettronica certificata, in questo caso tutti i documenti, regolarmente sottoscritti con firma digitale, devono essere inoltrati in formati aperti previsti dalla vigente normativa in materia.
- d) La documentazione, di cui all'art.15, dovrà essere presentata in triplice copia cartacea e in forma digitale, con formati aperti previsti dalla vigente normativa in materia, su supporto digitale, quest'ultima, accompagnata da una dichiarazione timbrata e firmata dai tecnici progettisti, in cui si attesta la corrispondenza tra le due copie, secondo la modulistica appositamente predisposta, **modello D**.
- e) Trascorsi 20 giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, potranno avere inizio i lavori, secondo quanto previsto dall'Art. 10 comma b) del presente regolamento, salvo che il Responsabile del procedimento comunichi il divieto di dar corso agli stessi o detti prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.
- f) I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal datario del protocollo comunale.
- g) Le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale.
- h) Per le dichiarazioni la cui validità sia scaduta, deve essere presentata una nuova dichiarazione;
- i) Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie dichiarata, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, il richiedente comunica all'ente competente l'indicazione sommaria degli eventuali interventi non effettuati rispetto a quelli dichiarati. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.
- j) Nei casi in cui durante l'esecuzione dei lavori, accadano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere sospesi e data immediata comunicazione al Comune;

- k) Le **varianti** in corso d'opera, relative ai progetti approvati, ai lavori ed alle modalità di esecuzione dei medesimi per i quali sia in corso di validità una precedente dichiarazione, sono soggette ad una nuova istanza degli interessati con lo stesso iter procedurale della dichiarazione originale, compreso il pagamento dei diritti di istruttoria. Le dichiarazioni di varianti hanno validità fino alla scadenza della precedente dichiarazione.
- l) La dichiarazione è valida sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti;
- m) **La dichiarazione di inizio lavori ha rilevanza solo ai fini del vincolo idrogeologico e non abilita in merito ad eventuali interventi edilizi.**

ART. 13 – LAVORI ESEGUIBILI CON AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO – PRESENTAZIONE , VALIDITA', PROROGA, RINNOVO E VARIANTE

- a) Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del presente regolamento, la realizzazione di opere, infrastrutture e movimenti di terreno di cui all'art. 42 comma 5 della legge forestale, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione.
- b) I lavori di cui al presente articolo possono essere realizzati previa presentazione, al comune di S. Maria a Monte, di apposita richiesta di autorizzazione, sottoscritta dall'avente titolo, utilizzando il **modello A**, corredato da tutti i documenti specificamente previsti dal presente regolamento:
 - all'ufficio protocollo del Comune di Santa Maria a Monte, negli orari di apertura;
 - tramite servizio di posta elettronica certificata, in questo caso tutti i documenti, regolarmente sottoscritti con firma digitale, devono essere inoltrati in formati aperti previsti dalla vigente normativa in materia.
- c) La documentazione, di cui all'art.15, dovrà essere presentata in triplice copia cartacea e in forma digitale, con formati aperti previsti dalla vigente normativa in materia, su supporto digitale, quest'ultima, accompagnata da una dichiarazione timbrata e firmata dai tecnici progettisti, in cui si attesta la corrispondenza tra le due copie, secondo la modulistica appositamente predisposta, **modello D**.
- a) La **validità** temporale massima dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è di cinque anni.
- b) Le autorizzazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche e/o paesaggistiche, hanno **validità** fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.
- c) Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della

- proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti;
- d) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:
- delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'articolo 75 del Regolamento forestale, in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;
 - delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;
 - delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche suddette ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;
 - dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.
- e) Ai fini della tutela dagli incendi, di cui all'art. 69 del regolamento forestale, nell'atto che dispone l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sono dettate le prescrizioni per la prevenzione dei rischi stessi.
- f) La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata. L'avente titolo, può richiedere la **proroga** con apposita e motivata istanza, utilizzando il **modello A** e con le modalità di cui alla lettere b) e c) del presente articolo, almeno 60 giorni prima della scadenza della validità stessa. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi. La richiesta di proroga comporta il pagamento dei diritti di istruttoria.
- g) Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il **rinnovo** dell'autorizzazione stessa. La richiesta di **rinnovo** dovrà essere compilata utilizzando il **modello A**. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato con gli stessi tempi, procedure e modalità definite per l'autorizzazione originale. La richiesta di rinnovo comporta il pagamento dei diritti di istruttoria.
- h) Le **varianti** in corso d'opera, relative ai progetti approvati, ai lavori ed alle modalità di esecuzione dei medesimi per i quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono soggette ad una nuova istanza degli interessati con

lo stesso iter procedurale dell'autorizzazione originale, compreso il pagamento dei diritti di istruttoria. L'autorizzazione è rilasciata con gli stessi tempi, procedure e modalità definite per l'autorizzazione originale. Le suddette autorizzazioni hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione, salvo diversa disposizione dell'atto autorizzativo.

- i) **L'autorizzazione concessa ha rilevanza solo ai fini del vincolo idrogeologico e non abilita in merito ad eventuali interventi edilizi/urbanistici;**

ART. 14 – NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le seguenti norme si applicano a tutti gli interventi di realizzazione di opere e movimenti di terreno, previste dagli artt. 11,12 e 13, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico:

- a) norme tecniche per l'esecuzione dei lavori indicate nel Titolo III, Capo I e Sezione II del Regolamento Forestale.
- b) durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.
- c) tutti gli interventi devono essere dimensionati e realizzati sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori.
- d) Le terre e rocce da scavo vanno trattate secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A CORREDO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE AI FINI DEL VINCOLI IDROGEOLOGICO

- a) La richiesta di autorizzazione o la dichiarazione inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico devono essere **obbligatoriamente** complete della seguente documentazione, redatta in maniera commisurata all'opera e in formato e quantità previsti dal presente regolamento:
 - 1) **modello A** per l'autorizzazione o **modello B** per la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico (solo per questi un originale e due copie);
 - 2) **modello D** dichiarazione timbrata e firmata dai tecnici progettisti, in cui si attesta la corrispondenza tra le copie cartacee e quella digitale
 - 3) dichiarazione congiunta dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo da cui risulti che:
 - sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinanti per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - i lavori e le opere in progetto non comportino alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;

- 4) corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento;
- 5) planimetria di PRG in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell'intervento;
- 6) documentazione fotografica firmata e datata con planimetria indicante i punti di scatto;
- 7) relazione tecnica ed apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto finale di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgombro dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Oltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto;
- 8) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento, costipamento e di consolidamento del terreno, indicando altresì, la destinazione dei materiali di risulta. Tale documentazione va fornita solo nel caso in cui l'intervento preveda opere di fondazione, di contenimento, di consolidamento e/o scavi/riporti del terreno;
- 9) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche, nei casi e con i criteri definiti, dal D.M. 11 marzo 1988 ss.mm.ii., dalle normative di cui all'art. 3 del presente regolamento e dalla normativa vigente in materia di indagini e sondaggi geologici e secondo quanto previsto dalle norme tecniche indicate nell'art. 14 del presente regolamento, con indicazione della classi di pericolosità, sotto gli aspetti sismici, geologici, idraulici e idrogeologici, dell'area nella quale si prevede l'intervento, della classe di fattibilità dell'intervento individuata nel RU comunale, o in mancanza ai sensi del DPGR 53/R/2011 e ss.mm.ii.;
- 10) fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente firmata in originale;
- 11) elaborati relativi allo stato attuale (con quote di colore blu), allo stato modificato (con quote di colore rosso) e allo stato sovrapposto (con i due tipi di quote, di colore blu e di colore rosso);
- 12) rilievo topografico, con quote e curve di livello, dello stato attuale in scala 1:100 comprendente anche diverse sezioni;
- 13) Planimetria e sezioni quotate, in scala 1:100, dello stato sovrapposto con scavi e riporti e loro altezza;
- 14) quantificazione dei movimenti (mc) di terra previsti;
- 15) documentazione (relazioni, elaborati grafici esplicativi ed eventuali analisi) come previsto per l'utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi del DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 16) planimetria scala 1:100 della sistemazione esterna con aree impermeabilizzate e non, con particolari delle pavimentazioni, rampe, canalette, griglie ecc...;
- 17) planimetria scala 1:200 della regimazione delle acque meteoriche di scorrimento superficiale e di infiltrazione con individuazione del recettore finale (comprensivo di elaborati grafici esplicativi) stato attuale e stato modificato;

- 18) planimetria scala 1:200 dello smaltimento di tutti i reflui con individuato il recettore finale;
- 19) copia del parere rilasciato dalla società Acque S.p.a. per l'allaccio alla fognatura comunale e copie degli eventuali ulteriori pareri necessari all'esecuzione dei lavori;
- 20) relazione sull'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale;
- 21) attestato pagamento diritti di segreteria (un originale e due copie);
- 22) supporto digitale CD o DVD contenente tutta la documentazione cartacea presentata in formato digitale aperto.
- b) La richiesta di **proroga** ad una autorizzazione già concessa, dovrà essere compilata utilizzando il **modello A** e presentando, con le modalità di cui all'art. 13 lettere b) e c), la seguente documentazione:
- Relazioni ed elaborati grafici di cui alla lettera a), del presente articolo, delle opere da completare;
 - copia precedente autorizzazione;
 - dichiarazione, a firma di tecnici professionisti abilitati e del richiedente, che nulla viene modificato rispetto a quello precedentemente autorizzato, con allegata fotocopia del documento d'identità dei dichiaranti;
 - modello D;
 - attestato pagamento diritti di segreteria.
- c) La richiesta di **rinnovo** ad una autorizzazione la cui validità sia scaduta, per lavori o opera da completare, dovrà essere compilata utilizzando il **modello A** e presentando, con le modalità di cui all'art. 13 lettere b) e c) tutta la documentazione aggiornata di cui alla lettera a), del presente articolo.
- d) La richiesta di **variante** ad un'autorizzazione già concessa, deve essere compilata utilizzando il **modello A**, e presentando, con le modalità di cui all'art. 13 lettere b) e c), gli elaborati progettuali aggiornati, di cui alla lettera a), del presente articolo. **La richiesta di variante deve fare riferimento alla precedente autorizzazione, evidenziando tutte le variazioni attraverso elaborati in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione di progetto (stato di variante).**
- e) La richiesta di **variante** ad una dichiarazione in corso di validità, deve essere compilata utilizzando il **modello B**, e presentando, con le modalità di cui all'art. 12 lettere b) e c), gli elaborati progettuali aggiornati, di cui alla lettera a), del presente articolo. **La richiesta di variante deve fare riferimento alla precedente dichiarazione, evidenziando tutte le variazioni attraverso elaborati in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione di progetto (stato di variante).**

Tutti gli elaborati sopraindicati dovranno essere timbrati e sottoscritti da tecnici professionisti abilitati e per presa visione dai soggetti titolari alla richiesta dell'Autorizzazione e/o alla dichiarazione.

ART. 16 – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI

Il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di inizio lavori o la comunicazione ai fini del vincolo idrogeologico sono indispensabili ai fini del rilascio del permesso di costruire e/o dell'efficacia della SCIA. In assenza di titolo abilitativo edilizio non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione, nella dichiarazione e/o nella comunicazione ai fini del vincolo idrogeologico.

- a) *Per gli interventi sui boschi e sui suoli soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica e/o al PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA CON INIZIO LAVORI IN DIFFERITA, la domanda di autorizzazione o la dichiarazione o la comunicazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui al presente Regolamento, deve essere obbligatoriamente presentata al Comune contestualmente alle pratiche edilizie di cui sopra e/o all'autorizzazione paesaggistica, con autonoma istanza e numero di protocollo distinto.*
- b) *Nei casi in cui gli interventi sui boschi e sui suoli siano soggetti a SCIA e/o all'autorizzazione paesaggistica, la domanda di autorizzazione o la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui al presente Regolamento, deve essere obbligatoriamente presentata al comune anticipatamente alla SCIA e/o all'autorizzazione paesaggistica con autonoma istanza.*
- c) *Nei casi in cui gli interventi sui boschi e sui suoli siano soggetti a SCIA e/o all'autorizzazione paesaggistica, la comunicazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui al presente regolamento, deve essere obbligatoriamente presentata al comune contestualmente alla SCIA e/o all'autorizzazione paesaggistica con autonoma istanza e numero di protocollo distinto*

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO	PERMESSO di COSTRUIRE o SCIA CON INIZIO LAVORI IN DIFFERITA e/o AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	SCIA e/o AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
AUTORIZZAZIONE ai fini del vincolo idrogeologico	PRESENTAZIONE CONTESTUALE MA DISTINTA	PRESENTAZIONE ANTICIPATA
DIL ai fini del vincolo idrogeologico	PRESENTAZIONE CONTESTUALE MA DISTINTA	PRESENTAZIONE ANTICIPATA
COMUNICAZIONE ai fini del vincolo idrogeologico	PRESENTAZIONE CONTESTUALE MA DISTINTA	PRESENTAZIONE CONTESTUALE MA DISTINTA

- d) Le domande di autorizzazione, le dichiarazioni di inizio lavori e le comunicazioni ai fini del vincolo idrogeologico, presentate, direttamente od inviate, all'ufficio del protocollo, dovranno

essere inoltrate al:

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE – Ufficio Edilizia Privata –
Servizio Vincolo Idrogeologico – 56020 - P.zza Vittoria, 47
comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

redatte su appositi modelli, predisposti dalla stessa Amministrazione Comunale (**la presentazione di modelli diversi da quelli prima richiamati non è valida**), allegati al presente Regolamento e disponibili anche sul sito comunale www.comune.santamariaamonte.pi.it.

Ai fini dei termini dell'inizio del procedimento non saranno considerate valide pratiche non complete degli allegati richiesti nei modelli suddetti.

Tutti gli elaborati tecnici presentati ai fini del Vincolo Idrogeologico dovranno essere conformi (uguali) a quelli presentati per le pratiche edilizie.

ART. 17 – PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI

- a) Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere sospesi e ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.
- b) Nei casi indicati al precedente comma a) nonché nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori si verificano turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Autorità Comunale competente potrà impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni.
- c) Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o semplice comunicazione.

ART. 18 – RIMBOSCAMENTO COMPENSATIVO

- a) Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2.000 mq il richiedente è tenuto ad operare il rimboscamento compensativo, come definito dall'art. 44 Legge Forestale e dall'art. 81 del Regolamento Forestale.
- b) Alla domanda di autorizzazione dovrà pertanto essere allegato anche il progetto di rimboscamento compensativo come definito dall'art. 81 comma 3 del Regolamento Forestale, a firma di un tecnico abilitato.
- c) L'autorizzazione è rilasciata previo parere della Provincia alla quale verrà trasmessa l'intera pratica.
- d) Fino al rilascio del parere di competenza della Provincia sono sospesi i termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione comunale, come definiti dall'art. 10 del presente regolamento.

- e) Il progetto di rimboschimento compensativo è parte integrante di una pratica autorizzativa ai sensi del presente regolamento, ed è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii.
- f) Per quanto non espressamente citato di rimanda alla legge e al regolamento forestale.

ART. 19 – RIPRISTINO E AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

- a) Nel caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento, della legge e del regolamento forestale, il comune, quale ente titolare della funzione autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico, può prescrivere, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85 della legge forestale, i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari.
- b) Al fine di regolarizzare le opere previste del presente regolamento, della legge e del regolamento forestale, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione o di comunicazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria può essere rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi al presente regolamento, alla legge e al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale.

Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dal presente regolamento, da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo. Il comune al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento ritenuti necessari.

- c) L'autorizzazione in sanatoria viene rilasciata con gli stessi tempi, procedure e modalità definite per l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, compreso il pagamento dei diritti di istruttoria. La domanda di autorizzazione in sanatoria, predisposta secondo il **modello A**, deve essere accompagnata da una relazione a firma dei tecnici professionisti abilitati e del richiedente, in cui si da atto:
 - della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della commissione dell'abuso;
 - della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della presentazione della domanda.

ART. 20 – SANZIONI

- a) Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, della legge e del regolamento forestale sono applicate le modalità e le sanzioni di cui all'art. 82 e seguenti della stessa legge forestale.
- b) La Sanzione è stabilita con Determina dirigenziale dal Responsabile del Settore 3.

ART. 21 – TERRE E ROCCE DA SCAVO

- a) Le condizioni delle terre e rocce da scavo, in relazione a quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., devono essere dimostrate e verificate nell'ambito del progetto di cui si chiede l'autorizzazione, si dichiarano o si comunicano i lavori ai fini del vincolo idrogeologico.
- b) gli elaborati tecnici presentati devono altresì accertare che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati o da quelli sottoposti ad interventi di bonifica in cui la caratterizzazione viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- c) L'Autorizzazione, la dichiarazione e/o la comunicazione ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate e/o accettate a condizione che le terre e rocce da scavo siano smaltite e/o utilizzate secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

ART. 22 – APPLICAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA - MODULISTICA

- a) Per l'espletamento dell'iter e la verifica tecnica delle istanze sarà dovuto il rimborso delle spese tecniche di istruttoria per tipo di pratica determinate con Delibera di Giunta Comunale.
- b) La modulistica redatta ai fini del vincolo idrogeologico, disponibile sul sito internet comunale, unitamente al presente regolamento, potrà essere variata, direttamente dal Settore 3, per esigenze sopravvenute o per nuove disposizioni normative.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

- a) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva;
- b) Lo stesso Regolamento si applica a tutte le pratiche presentate dopo la sua entrata in vigore;
- c) Il competente ufficio assicura la più ampia conoscenza del Regolamento, nelle forme di diffusione ritenute più idonee, compreso l'inserimento in rete sul sito ufficiale dell'Amministrazione.
- d) Per quanto, non espressamente disciplinato dal presente atto si rimanda alle norme del D.P.G.R. n° 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii., all'applicazione della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., ed alla normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica e di sicurezza.
- e) E' fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento del Comune.

ALLEGATI

ELENCO MODULISTICA

- 1) **modello A** per la richiesta dell'Autorizzazione in Vincolo Idrogeologico;
- 2) **modello B** per la Dichiarazione Inizio Lavori in Vincolo Idrogeologico;
- 3) **modello C** per Comunicazione ai fini del Vincolo Idrogeologico;
- 4) **modello D** dichiarazione dei tecnici progettisti, in cui si attesta la corrispondenza tra le copie cartacee e quella digitale;

La presente modulistica potrà essere variata, direttamente dall'ufficio Edilizia, Privata per esigenze sopravvenute o per nuove disposizioni normative.